
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Revocatoria ordinaria, insussistenza del rischio che l'atto renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito, onere della prova

In tema di azione revocatoria ordinaria, non essendo richiesta, a fondamento dell'azione, la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito, l'onere di provare l'insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali, incombe, secondo i principi generali, al convenuto nell'azione di revocazione che eccepisca la mancanza, per questo motivo, dell'eventus damni.

Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 3.2.2015, n. 1902

...omissis...

1. - Con il primo motivo (violazione e falsa applicazione degli artt. 2901 e 2697 c.c.), la società ricorrente in via principale si duole che la Corte d'appello abbia ritenuto che, in presenza di un atto negoziale del debitore astrattamente idoneo a produrre effetti vantaggiosi o svantaggiosi per i creditori, la mancata dimostrazione che in concreto l'atto ha prodotto effetti vantaggiosi comporta necessariamente l'accoglimento della domanda revocatoria sotto il profilo dell'accertamento dell'eventus damni. Questa statuizione colliderebbe con il principio secondo cui la rilevanza quantitativa e qualitativa dell'atto di disposizione deve essere provata dal creditore che agisce in revocatoria. Spettava pertanto a coloro che hanno agito in revocatoria l'onere di provare che dall'accordo transattivo era effettivamente derivato un effetto per loro pregiudizievole. Di qui il quesito se costituisca violazione degli artt. 2901 e 2697 c.c., l'accoglimento di una domanda revocatoria nel caso in cui il creditore che agisce in revocatoria non abbia dimostrato che l'atto di disposizione, che ne costituisce l'oggetto e che si profila astrattamente idoneo a produrre effetti vantaggiosi e svantaggiosi, ha effettivamente ed in concreto prodotto un effetto svantaggioso per le sue ragioni creditorie.

Il secondo motivo lamenta omessa e/o insufficiente motivazione con riferimento ad un fatto controverso e decisivo della controversia, rappresentato dalla scienza damni in relazione alla transazione.

Con il terzo motivo, la xxxxxxxx denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2901, 2253, 2254 e 2342 c.c., contestando la riconducibilità dell'atto di conferimento di beni in società alla disciplina degli atti a titolo gratuito.

Il quarto motivo del ricorso in via principale denuncia vizio di insufficiente, contraddittoria ed illogica motivazione in relazione ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio (la scienza damni in capo alla società xxxxx.).

Il quinto motivo denuncia omessa motivazione in relazione ad un fatto decisivo e controverso per il giudizio (l'accertamento dei presupposti per la condanna di xxxxxxxx. al risarcimento del danno).

2. - Con il primo motivo (violazione degli artt. 2901 e 2697 c.c.) il ricorrente in via incidentale xxx pone il quesito "se costituisca violazione e/o falsa applicazione delle norme contenute negli artt. 2901 e 2697 c.c., l'accoglimento della domanda di revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., per il caso in cui, come nel caso specifico, il creditore che ha promosso l'azione indicata non abbia provato, secondo i principi che regolano la prova nel processo civile, che l'atto pregiudizievole di disposizione, costituente l'oggetto della domanda, in astratto potenzialmente idoneo a produrre effetti, svantaggiosi per il creditore e/o vantaggiosi per il disponente, abbia effettivamente ed in concreto prodotto effetti svantaggiosi per le ragioni di credito del creditore precedente".

Il secondo motivo del medesimo ricorso incidentale denuncia omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in ordine alla scienza damni in relazione all'atto transattivo tra il xxxxxxxx

Con il terzo motivo (violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2901, 2253, 2254 e 2342 c.c.) si pone il quesito "se costituisca violazione e falsa applicazione degli artt. 2901, 2253, 2254 e 2342 c.c., l'applicazione ad un atto di conferimento di beni in società della disciplina prevista dall'art. 2901 c.c., comma 1, n. 1), per gli atti a titolo gratuito, o se invece, come nel caso di specie, debba applicarsi la disciplina di cui al n. 2) dell'indicato art. 2901 c.c.".

Il quarto motivo del ricorso in via incidentale denuncia vizio di insufficiente, contraddittoria ed illogica motivazione in relazione ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio, costituito dalla scientia damni in capo alla società Exxxxxxx

Il quinto motivo denuncia omessa motivazione in relazione ad un fatto decisivo e controverso per il giudizio, in ordine ai presupposti per la condanna generica al risarcimento del danno.

3. - Con il primo motivo (violazione degli artt. 2901 e 2697 c.c.) il ricorrente in via incidentale xxxxxxx pone il quesito se costituisca violazione degli artt. 2901 e 2697 c.c., l'accoglimento di una domanda revocatoria di un atto di disposizione, in astratto idoneo a produrre effetti vantaggiosi o svantaggiosi per il creditore, del quale parte attrice non abbia dimostrato l'idoneità in concreto a produrre un effetto svantaggioso per le sue ragioni creditorie.

Il secondo motivo del medesimo ricorso incidentale denuncia omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in ordine alla scientia damni in relazione alla transazione.

Con il terzo motivo (violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2901, 2253, 2254 e 2342 c.c.) si pone il quesito se costituisca violazione e falsa applicazione degli artt. 2901, 2253, 2254 e 2342 c.c., ricondurre l'atto di conferimento di beni in società alla disciplina prevista dall'art. 2901 c.c., comma 1, n. 1), per gli atti a titolo gratuito.

Il quarto motivo del ricorso in via incidentale denuncia vizio di insufficiente, contraddittoria ed illogica motivazione in relazione ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio, costituito dalla scientia damni in capo alla società E. Ltd.

4. - Il primo motivo del ricorso principale ed il primo motivo dei ricorsi incidentali vanno esaminati congiuntamente, in quanto pongono la stessa questione di diritto.

Essi sono scrutinabili nel merito - dovendo rigettarsi l'eccezione di inammissibilità sollevata dai controricorrenti C. ed altri - giacché i quesiti di diritto che li accompagnano sono formulati nel rispetto dei criteri dettati dall'art. 366 bis c.p.c., consentendo di individuare la quaestio iuris devoluta all'esame di questa Corte.

La censura articolata dalla società ricorrente in via principale e dai ricorrenti in via incidentale è infondata.

In tema di azione revocatoria ordinaria, non essendo richiesta, a fondamento dell'azione, la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito, l'onere di provare l'insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali, incombe, secondo i principi generali, al convenuto nell'azione di revocazione che eccepisca la mancanza, per questo motivo, dell'eventus damni (Cass., Sez. 1[^], 24 luglio 2003, n. 11471; Cass., Sez. 1[^], 6 agosto 2004, n. 15257; Cass., Sez. 3[^], 14 ottobre 2005, n. 19963; Cass., Sez. 3[^], 18 ottobre 2011, n. 21492).

E poiché nella specie ci si trova di fronte ad un atto di transazione con il quale xxxxxxx nominato da xxx erede universale con testamento pubblico in data 22 maggio 2000 ai rogiti del notaio F. S. - ha riconosciuto al R. - istituito coerede insieme allo stesso C. dalla de cuius, ma in forza di precedente testamento, ricevuto dal notaio Solimena in data 23 gennaio 1998, e quindi tacitamente revocato, in questa parte, per effetto del testamento posteriore - il 40% delle

quote della società, facente parte del compendio ereditario, xxxx Immobiliare, società proprietaria xxxx di cui in vita era unica socia Vxxxxx correttamente la Corte d'appello ha confermato l'accoglimento dell'azione revocatoria.

Si è infatti in presenza di un atto che, a fronte della cessione a titolo particolare di beni appartenenti all'eredità in favore di un soggetto che non è erede a causa della prevalenza della disposizione posteriore incompatibile, si risolve in una evidente modifica in peius della consistenza del patrimonio dell'erede universale e, quindi, in una maggiore difficoltà di soddisfacimento dei crediti da parte dei numerosi creditori dell'eredità, in mancanza di prova, che incombeva ai convenuti nell'azione revocatoria, che il patrimonio residuo dell'erede xxxx fosse tale da soddisfare le ragioni di questi ultimi.

In questo senso va d'altra parte corretta, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 384 cod. proc. civ., la motivazione della sentenza della Corte d'appello là dove, con riferimento all'atto in questione, pone in comparazione "l'effetto vantaggioso della estensione della responsabilità ultra vires xxx con "l'effetto negativo della riduzione dell'assoggettamento del patrimonio del xxxxx alla garanzia di una parte (anziché della totalità) dei debiti ereditari".

Quella comparazione - su cui si innesta la censura sviluppata dai ricorrenti, in via principale ed incidentale - muove dalla premessa sia dell'"ingresso del xxxxxx nel novero dei soggetti tenuti al pagamento ... dei debiti ereditari", sia dell'applicazione, anche a quest'ultimo, in quanto evidentemente ritenuto erede, "del principio posto dagli artt. 752 e 754 c.c., per cui gli eredi sono tenuti verso i creditori al pagamento dei debiti ereditari personalmente in proporzione alle rispettive quote ereditarie".

Si tratta di passaggio motivazionale che, quantunque non incidente sulla correttezza della statuizione finale in punto di accertamento della sussistenza dell'eventus damni e di accoglimento dell'azione revocatoria, si appalesa erroneo.

Infatti, l'accordo stipulato tra colui che sia stato istituito erede universale con un testamento posteriore ed il soggetto, non avente la qualità di legittimario pretermesso, che pretenda diritti sull'eredità per essere stato istituito coerede con un testamento anteriore, tacitamente revocato con il successivo testamento, accordo consistente nel riconoscimento in via di transazione della titolarità in capo a quest'ultimo di determinati beni caduti in successione, non rende il soggetto destinatario dell'attribuzione patrimoniale coerede, e neppure fa scattare l'accollo cumulativo ope legis per i debiti ereditari, accollo che è previsto verso i terzi creditori a carico dell'acquirente dell'eredità, ai sensi dell'art. 1546 c.c., là dove ci si trovi di fronte ad una vendita del complesso ereditario o di una quota di eredità, per la quale l'art. 1543 c.c., prescrive, a prescindere dalla natura dei beni che compongono il patrimonio ereditario, l'onere della forma ad substantiam.

Erede, tenuto, in quanto tale, al pagamento verso i creditori dei debiti ereditari, è e rimane il soggetto indicato dal testatore come suo successore nel complesso dei rapporti giuridici già facenti a lui capo e che abbia accettato l'eredità, laddove l'accordo a tacitazione di diritti pretesi da un terzo non è in grado di attribuire a detto terzo la qualità di erede, posto che un tale effetto è materia sottratta alla disponibilità delle parti, non potendo il chiamato disporre della delazione.

4. - Il secondo, il quarto ed il quinto motivo del ricorso principale, il secondo, il quarto ed il quinto motivo del ricorso incidentale delxxxxx., il secondo ed il

quarto motivo del ricorso incidentale del C. sono inammissibili, essendo tutti mancanti di un quesito di sintesi, omologo al quesito di diritto, che valga a circoscrivere puntualmente i limiti delle censure proposte a norma dell'art. 360 c.p.c., n. 5, (Cass., Sez. Un., 18 ottobre 2012, n. 17838).

Alla stregua della letterale formulazione dell'art. 366 bis c.p.c., - introdotto, con decorrenza dal 2 marzo 2006, dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6, e abrogato con decorrenza dal 4 luglio 2009 dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, ma applicabile ai ricorsi proposti avverso le sentenze pubblicate tra il 3 marzo 2006 e il 4 luglio 2009 (cfr. L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 5) - questa Corte è ferma nel ritenere che, a seguito della novella del 2006, nel caso previsto dall'art. 360 c.p.c., n. 5, allorché, cioè, il ricorrente denunci la sentenza impugnata lamentando un vizio della motivazione, l'illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria e le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione.

Ciò importa, in particolare, che la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo al quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti (cfr., ad esempio, Cass., sez. un., 1 ottobre 2007, n. 20603).

Al riguardo, ancora è incontrovertito che non è sufficiente che l'indicazione del fatto controverso e delle ragioni della non adeguatezza della motivazione sia esposta nel corpo del motivo o che possa comprendersi dalla lettura di questo, occorrendo a tal fine una parte, del motivo stesso, che si presenti a ciò specificamente e riassuntivamente destinata (Cass., Sez. 2[^], 30 gennaio 2013, n. 2219).

5. - Il terzo motivo del ricorso in via principale e il terzo motivo dell'uno e dell'altro ricorso incidentale sono inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse.

Essi infatti attaccano, sotto il profilo della violazione e falsa applicazione di legge, la statuizione con cui la Corte d'appello ha ricondotto tra gli atti a titolo gratuito il conferimento delle quote di partecipazione alla D.M.C. Immobiliare nella E. Ltd, agli effetti della differenziata disciplina della scienza nel terzo contraente dettata dall'art. 2901 c.c..

Sennonché, la sentenza impugnata si fonda anche su un'altra ratio concorrente: ossia sul fatto che, anche a ricondurre il conferimento de quo tra gli atti a titolo oneroso, sussiste in capo alla società E. la condizione soggettiva delineata nell'art. 2901 c.c., comma 1, n. 2).

Ora, poiché questa seconda ratio decidendi, di per sè idonea a sostenere la sentenza impugnata, è stata male impugnata (con un motivo privo del necessario quesito di sintesi), la censura rivolta contro la prima ratio decidendi non può essere scrutinata, trovando applicazione il principio secondo cui, qualora la decisione di merito si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta inammissibilità (o infondatezza) delle censure mosse ad una delle rationes decidendi rende inammissibili, per sopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre, alla cassazione della decisione stessa (Cass., Sez. 3[^], 14 febbraio 2012, n. 2108).

6. - I ricorsi sono rigettati.

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

In particolare, la sola xxxx è tenuta al rimborso delle spese sostenute dal xxx. e dagli eredi xxx., mentre tutti e tre i ricorrenti, in via principale o incidentale, sono tenuti, in solido tra loro, al rimborso di quelle sostenute dal controricorrente xxx..

Nessuna statuizione sulle spese va adottata con riguardo alla posizione della controricorrente xxxxx non avendo essa assunto, rispetto ai ricorsi, una posizione nè adesiva nè oppositiva.

p.q.m.

La Corte così provvede:

rigetta il ricorso principale della società Exxx;

rigetta, il ricorso incidentale di Rxx

rigetta il ricorso incidentale di C.xxxxx

condanna, la società xxx al rimborso delle spese processuali sostenute dai controricorrenti Cxxxx che liquida in complessivi Euro 15.200, di cui Euro 15.000 per compensi, oltre a spese generali e ad accessori di legge;

condanna la società xxxx., in solido tra loro, al rimborso delle spese processuali sostenute dal controricorrente Kxxxxx che liquida in complessivi Euro 15.200, di cui Euro 15.000 per compensi, oltre a spese generali e ad accessori di legge;

dichiara non luogo a provvedere sulle spese in ordine alla posizione della controricorrente xxxx

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 27 novembre 2014.

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola

ADMAIORA
Editrice
